



L'INNOVAZIONE È IL NOSTRO TERRITORIO



ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A.

Via Vigone, 42 10064 Pinerolo (To) • Tel +39 01212361 • Fax +39012176665

P. Na. e Registro delle Imprese di Torino 0506939012 • Capitale Sociale 23.916.530,15 • REA di Torino: 880449

SERVIZIO DI PORTIERATO, CENTRALINO, TELECONTROLLO E SERVIZI ACCESSORI

OGGETTO DELL'ELABORATO

CAPITOLATO D'ONERI

CODICE GENERALE ELABORATO

CODICE OPERA	LOTTO	SETTORE	LIVELLO PROGETTO	AREA PROGETTAZIONE	TIPO DOCUMENTO	N° ELABORATO	VERSIONE

IDENTIFICAZIONE FILE:

VERSIONE	DATA	OGGETTO
	SETTEMBRE 2017	

RESPONSABILE ESECUZIONE CONTRATTO

BREUZA Fabrizio
SERVIZI GENERALI
Email: fabrizio.breuza@aceapinerolese.it
(tel: 0121/236245 fax 0121/236214)

FIRMA

RESPONSABILE TECNICO DEL PROCEDIMENTO

MALENOTTI Roberto
DIRIGENTE SETTORE
PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, SERVIZI

INDICE

- ART.1 pag 3 - OGGETTO
- ART.2 pag 3 - DURATA DEL SERVIZIO ED EVENTUALE RINNOVO CONTRATTUALE
- ART.3 pag 4 - IMPORTO A BASE D'ASTA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
- ART.4 pag 5 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
- ART.5 pag 6 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
- ART.6 pag 7 - PERSONALE E SUA FORMAZIONE – REQUISITI OBBLIGATORI
- ART.7 pag 7 - PERSONALE DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA
- ART.8 pag 9 - CONDIZIONI D'ESECUZIONE DEL SERVIZIO E ONERI DELL'IMPRESA
AGGIUDICATARIA
- ART.9 pag 9 - NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO
- ART.10 pag 9 - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
- ART.11 pag 9 - VARIAZIONE DELL'ENTITA' DEL SERVIZIO
- ART.12 pag 9 - ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALL'ATTIVAZIONE DELL'APPALTO
- ART.13 pag 10 - COMPETENZE DEL RESPONSABILE DELL'APPALTO DELL'IMPRESA
AGGIUDICATARIA
- ART.14 pag 11 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA
- ART.15 pag 12 - DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO E DEFINITIVO
- ART.16 pag 12 - RESPONSABILITA' E COPERTURE ASSICURATIVE RCT E RCO
- ART.17 pag 13 - SISTEMA ORGANIZZATIVO DI FORNITURA DEL SERVIZIO –
DIFFORMITA' QUALITATIVE
- ART. 18 pag 13 - INADEMPIENZE E PENALITA'
- ART. 19 pag 14 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI
- ART. 20 pag 14 - SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
- ART. 21 pag 15 - SEDE OPERATIVA DELL'APPALTO
- ART. 22 pag 15 - RISOLUZIONE CONTRATTUALE
- ART. 23 pag 17 - RECESSO
- ART. 24 pag 18 - FORO COMPETENTE
- ART. 25 pag 18 - INCEDIBILITA' DEI CREDITI
- ART. 26 pag 18 - SPESE
- ART. 27 pag 18 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
- ART. 28 pag 19 - DISPOSIZIONI FINALI
- ART. 29 pag 19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- ART. 30 pag. 19 - CODICE ETICO

ART. 1 – OGGETTO

Il presente Capitolato ha per oggetto l'affidamento del *servizio di portierato, centralino, telecontrollo e servizi accessori* come dettagliatamente descritte all'art. 4 del presente capitolato d'oneri.

Luogo di esecuzione del servizio, Sede di Acea Pinerolese Industriale S.p.A. (nel seguito anche semplicemente ACEA o Società o Azienda) presso Via Canavesio sn – 10064 Pinerolo (TO).
Il servizio di cui sopra dovrà svolgersi in conformità a quanto previsto dal presente capitolato e dalle norme di legge vigenti in materia.

Il presente appalto, riguardo la tipologia e il relativo importo, verrà predisposto optando per l'aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3, lettera B) del D.Lgs. 50/2016.

ACEA provvederà alla nomina di apposita Commissione tecnica, ai sensi dell'articolo 77 d.lgs. n. 50/2016 che, in seduta riservata, provvederà ad esprimere la valutazione qualitativa, sulla base degli elementi e dei criteri riportati nei documenti di gara.

Si precisa che non trattasi di servizio armato.

ART. 2 – DURATA DEL SERVIZIO ED EVENTUALE RINNOVO CONTRATTUALE

L'appalto avrà una durata presunta di 12 (dodici) mesi dal **01/01/2018 al 31/12/2018**, oltre ad eventuale rinnovo di dodici mesi alle stesse condizioni contrattuali e comunque decorrenti dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto (verbale di consegna dei lavori - primo intervento richiesto).

In caso d'urgenza, nelle more della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32 comma 8 e 13 del D.Lgs 50/2016, l'inizio del servizio potrà essere disposto anche nelle more contrattuali non appena divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva dell'appalto.

La ditta aggiudicataria dovrà essere in grado e quindi dare la propria disponibilità ad iniziare il servizio immediatamente dopo l'aggiudicazione definitiva efficace, anche in pendenza di stipula del contratto.

ACEA si riserva la facoltà di scorporare quota parte del servizio, affidandone l'esecuzione ad altra Impresa o eseguendoli in proprio senza che l'Impresa possa trarne argomento per alcun compenso o pretesa di sorta. E' inteso che per le opere eseguite in forza di tale facoltà, l'Impresa sarà sollevata da ogni responsabilità relativa.

La facoltà di scorporo totale o parziale potrà essere esercitata da ACEA anche nell'eventualità di sopperire a deficienze organizzative e tecniche dell'Impresa. In tal caso l'ACEA, non riconoscerà alcun compenso, e avrà la facoltà di rivalersi sull'Impresa degli eventuali maggiori oneri sostenuti, detraendoli dalle competenze per i lavori eseguiti o dalla cauzione.

ART. 3 IMPORTO A BASE D'ASTA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'importo complessivo a base d'asta è stimato in € 104.500/00 (centoquattromilacinquecento/00), IVA esclusa, per la durata contrattuale di un anno, oltre ad eventuale rinnovo di dodici mesi alle stesse condizioni contrattuali. Non sono previsti oneri per la sicurezza derivante da rischi e interferenze. Non sono previsti periodi di proroga tecnica.

L'importo a base di gara è stato stimato in virtù di un monte ore totale annuo presunto:

6.330 ore/anno

A base del presente appalto è posta la seguente tariffa oraria relativa a un'ora di servizio svolto da un'unità di personale:

€ 16,50 oltre IVA

Tale corrispettivo è onnicomprensivo di tutte le spese derivanti dalle attività di cui all'art. 4 del presente capitolato e di tutto quanto offerto in sede di gara.

Con tali corrispettivi l'appaltatore s'intende compensato di suo qualsiasi avere o pretendere da ACEA P.I. SpA per il servizio di che trattasi o connesso o conseguente il servizio medesimo, senza alcun diritto a maggiori o nuovi compensi, il tutto essendo soddisfatto da ACEA P.I. SpA con il pagamento del prezzo convenuto e negli orari indicati all'art. 5 del presente capitolato comprensivi di orario diurno, notturno, feriali e festivi).

Il prezzo rimarrà fisso e invariato per tutta la durata del contratto, anche in deroga a quanto pervisto nell'art. 106 del codice degli appalti.

La spesa sarà finanziata con fondi propri aziendali.

Criteri di aggiudicazione

L'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio "dell'offerta economicamente più vantaggiosa", ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, da un'apposita commissione giudicatrice interna nominata dalla S.A., ai sensi dell'art. 77 del Codice degli appalti, sulla base del più alto punteggio complessivo conseguito, prendendo in considerazione i seguenti parametri di valutazione:

- **Elemento economico, fino a 30 punti;**
- **Elemento tecnico, fino a 70 punti, così ripartiti:**
 - a) Disponibilità intervento: fino a 30 punti
Il concorrente (fermo restando il tempo massimo di intervento in 60 min, stabilito in caso di urgenze), dovrà indicare il tempo migliorativo;
 - b) Struttura direttiva e di coordinamento: fino a 10 punti;
Struttura, Modalità di coordinamento dell'appalto, Misure prese per garantire la continuità del servizio;
 - c) Titoli di studio del personale dedicato al servizio (allegare copia del titolo di studio perseguito): fino a 10 punti;
 - d) Prova pratica improntata sulla padronanza dell'utilizzo del PC (in particolar modo sui pacchetti Microsoft Office Word/Excel): fino a 20 punti;

In fase di esame preventivo dei rischi concernenti l'appalto in oggetto, l'importo degli oneri della sicurezza è stato valutato pari a zero perché non sono rilevabili rischi da interferenze per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza.

Sarà consegnata all'Impresa appaltatrice copia del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) della Società appaltante al fine di fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nei locali sede dell'Azienda. L'impresa appaltatrice s'impegna a portare a conoscenza di tali rischi i propri dipendenti destinati a prestare la loro opera nello svolgimento del servizio oggetto del presente Capitolato.

ART. 4 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Per l'esecuzione del servizio l'Appaltatore dovrà:

- indicare un proprio unico responsabile che rappresenti il riferimento, contattabile 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno, per qualsiasi esigenza tecnico-operativa legata all'espletamento del servizio di cui trattasi;
- indirizzo di posta elettronica riservato su cui ricevere ogni comunicazione inerente i servizi;
- fornire entro cinque giorni dall'attivazione del servizio, al competente ufficio l'elenco nominativo degli addetti che saranno impiegati nello svolgimento del servizio;
- detenere una struttura ed una organizzazione adeguata per consentire, entro sessanta minuti dall'avvenuta conoscenza dell'urgenza, la pronta sostituzione di personale per periodi superiori a dieci minuti ed entro 48 ore se trattasi di evento programmato;

Il servizio oggetto del presente capitolato prevede lo svolgimento delle attività sotto elencate:

- Smistamento delle telefonate in arrivo al centralino, ai vari numeri interni di competenza, somministrando, se necessario, la prima informazione al pubblico;
- Informazioni telefoniche o in front-office riguardo le attività di ACEA Pinerolese Industriale S.p.A., agli orari osservati dai vari Servizi aziendali;
- Gestione dei numeri verdi di emergenza gas, acqua e calore seguendo le procedure previste dall'autorità per l'energia elettrica, per il gas e sistema idrico (AEEGSI);
- Consultazione del telecontrollo con eventuale allertamento dei servizi di reperibilità;
- Gestione delle chiamate di emergenza previste dal piano di evacuazione aziendale;
- Sorveglianza e custodia degli accessi e degli spazi comuni;
- Controllo dell'agevole fruibilità dei varchi di accesso;
- La tenuta dei registri per l'annotazione dei visitatori/fornitori, in entrata e in uscita, con contestuale ritiro della carta di identità e rilascio del cartellino con le istruzioni per il visitatore;
- Ispezione dei locali e delle aree comuni verificando che non stazionino, all'interno della struttura, persone non autorizzate;
- Chiusura e apertura porte interne e cancelli di accesso ad orari determinati;
- Verifica di porte e finestre, in modo da evitare danneggiamenti in caso di temporali;
- Verifica dello spegnimento delle luci alla chiusura degli uffici;
- Deposito e custodia presso la portineria principale di tutte chiavi dei singoli ambienti, uffici ecc.: consegna a chi, avendone diritto, le richieda e successiva e puntuale richiesta di restituzione alla persona alla quale sono state affidate;
- Periodici giri di controllo all'interno dei singoli ambienti;
- Gestione della corrispondenza in entrata/uscita (ritirata/consegnata a mano);
- Consegna e/o ritiro chiavi in custodia;
- Procedura di sblocco automatismi;
- Telesorveglianza della sede attraverso controllo video delle immagini;
- Registrazione buste chiuse offerte per gare d'appalto;
- Scansione di documentazione per archivio su supporto elettronico;
- Gestione dispositivi di allarme uomo a terra;
- Saltuariamente fotocopiatura e rilegatura di elaborati;
- Buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office.

ART. 5 – MODALITA' D'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Orario giornaliero in giorno feriali:	dalle ore 19,30 alle ore 7,30
Sabato e domenica:	dalle ore 7,30 del sabato alle ore 7,30 del lunedì
Festivi infrasettimanali:	dalle ore 7,30 del giorno festivo alle ore 7,30 del giorno successivo

La ditta dovrà svolgere il servizio in giorni feriali infrasettimanali, in occasione a malattia e ferie degli addetti, assemblee, comunque per qualsiasi altro evento, anche solo per frazione di giornata lavorativa. Il servizio dovrà essere garantito entro un'ora se trattasi di evento non prevedibile ed entro 48 ore se trattasi di evento programmato.

Monte ore totale annuo presunto: 6.300

Gli orari di lavoro e, di conseguenza, il numero di ore di servizio di cui sopra, sono da considerare indicativi.

La quantità si riferisce, infatti, a un fabbisogno presunto; sono indicativi e non impegnativi essendo dipendenti da necessità variabili nel tempo riguardo al variare di fattori non esattamente predeterminabili.

E' facoltà di ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. variare gli orari, aumentare o diminuire le postazioni e le ore di servizio, a suo insindacabile giudizio dandone preavviso, entro i limiti stabiliti dall'art. 106 del codice degli appalti. L'aggiudicataria è tenuta ad adeguarsi senza nulla pretendere, salvo il compenso orario per le ore effettivamente prestate.

Verbale informativo: è fatto obbligo al personale uscente dai turni di servizio, trasferire le consegne al personale del turno successivo, previa redazione di un registro informativo. Non sono consentite variazioni delle regole di esecuzione del servizio rispetto a quanto disposto dal presente capitolato di gara **se non preventivamente e formalmente autorizzate da ACEA**, ma sarà onere e obbligo dell'Impresa aggiudicataria adeguare il servizio alle specifiche esigenze organizzative interne della Società committente che potrebbero sopravvenire a proposito di modifiche di orario, attività, e/o altro non espressamente previsto (es. trasferimento di servizi, apertura/chiusura di accessi, ecc.).

Per l'espletamento delle attività di cui ai presenti servizi si precisa che:

- L'organizzazione del lavoro, il coordinamento e controllo del personale impiegato (anche in materia di ferie, permessi e assenze) è a carico dell'Impresa aggiudicataria;
- Per lo svolgimento dell'attività oggetto del presente capitolato l'Impresa aggiudicataria si avvarrà di proprie risorse umane.

ART. 6 – PERSONALE E SUA FORMAZIONE – REQUISITI OBBLIGATORI

Il personale dedicato al servizio, **a pena di esclusione**, dovrà essere formato per le emergenze concernenti il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e in possesso degli attestati di partecipazione al corso per **“Addetto antincendio” di tipo elevato** ex D.M. 10/03/1998 Ministero dell’Interno e al corso di **“Pronto soccorso” livello B** D.M. 388/2003 Ministero della Salute.

Poiché il personale in servizio presso la portineria è dotato di PC, con accesso ad Internet, programmi di base (Word-Excel) e scanner, esso dovrà essere in grado di usare dette attrezzature e avere una buona conoscenza di tutto il pacchetto Microsoft Office.

Il personale addetto al servizio deve essere alle dipendenze e sotto l’esclusiva responsabilità dell’Impresa aggiudicataria, che risponde direttamente del comportamento dei suoi dipendenti, delle inosservanze a quanto previsto nel presente capitolato e dei danni derivanti ad ACEA ed a terzi imputabili ai dipendenti stessi.

ACEA Pinerolese Industriale SpA chiede che tutto il personale impiegato dall’Impresa aggiudicataria sia informato, formato e addestrato sui seguenti argomenti:

- **prevenzione dai rischi derivanti da ambiente di lavoro;**
- **norma di esecuzione del servizio;**
- **gestione all’emergenza e lotta antincendio.**

ART. 7 – PERSONALE DELL’IMPRESA

I dipendenti dell’Impresa aggiudicataria saranno obbligati a tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, nei confronti del personale e dell’utenza dell’Azienda, e agire in ogni occasione con diligenza professionale al fine di garantire la corretta ed efficace esecuzione del servizio. Pertanto dovranno attenersi alle seguenti regole:

- Essere provvisti di eventuali dispositivi di protezione individuale ai sensi del Decreto del Ministero della Sanità del 28/09/1990 e del D. Lgs 81/2008 e smi (qualora necessari);
- Indossare indumenti idonei mantenuti in perfetto stato di pulizia e decoro;
- Indossare cartellino d’identificazione riportante nome e cognome dell’operatore e l’impresa di appartenenza;
- Essere sempre provvisti di un documento d’identità personale;
- Eseguire le operazioni affidate secondo le regole organizzative stabilite;
- Nell’espletamento del servizio non dovranno prendere ordini da persona diversa dal proprio Responsabile;

Il personale dell’Impresa aggiudicataria dovrà mantenere il riserbo su quanto saprà durante l’espletamento del servizio in merito all’organizzazione e a ogni altra notizia di cui sappia nell’ambito dello svolgimento del servizio (normativa in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003). E’ vietato l’uso di telefoni, fotocopiatrici, computer e attrezzature in genere, installati presso gli edifici oggetto di servizio, per fini personali.

ART. 8 – CONDIZIONI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO E ONERI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

L'organizzazione del servizio è a totale carico dell'Impresa aggiudicataria, la quale deve utilizzare propri mezzi, propri materiali e proprio personale al fine di garantire lo svolgimento del servizio.

Sono a carico dell'Impresa aggiudicataria, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione dei servizi oggetto della presente gara nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

L'Impresa aggiudicataria garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le regole, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di gara, pena la risoluzione contrattuale di diritto.

L'Impresa è tenuta ad assicurare l'assoluta continuità nello svolgimento del servizio in appalto concordando, con il Responsabile ACEA dell'esecuzione del contratto, eventuali comportamenti da seguire alla presenza di situazioni che ne dovessero compromettere la regolarità.

L'Impresa aggiudicataria si obbliga a osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e quelle che dovessero essere emanate in seguito alla stipulazione del contratto.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore in seguito alla stipulazione del contratto, restano a esclusivo carico dell'Impresa aggiudicataria, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e l'Impresa aggiudicataria non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Azienda.

L'Impresa aggiudicataria s'impegna espressamente a tenere indenne l'Azienda da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

L'Impresa aggiudicataria si obbliga ad applicare i C.C.N.L. vigenti a proposito delle categorie di lavoratori impiegate e a osservare i conseguenti accordi sindacali provinciali e locali di natura normativa e retributiva anche se scaduti, fino alla loro sostituzione per tutta la durata dell'appalto – pena la risoluzione del contratto - sollevando l'Azienda da ogni responsabilità al riguardo.

Il suddetto obbligo vincola l'impresa, anche se non sia aderente alle associazioni di categoria firmatarie o receda da esse e indipendentemente dalla natura, dalla struttura e dalle dimensioni dell'impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

Il mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali e assicurativi, accertato dall'Azienda o a essa segnalato dall'Ispettorato del Lavoro, si configurerà come inadempienza dell'Impresa aggiudicataria che potrà comportare la risoluzione del contratto.

L'Appaltatore dovrà dichiarare quale Contratto Nazionale di Lavoro applica per i propri dipendenti e garantire il rispetto dei trattamenti salariali minimi inderogabili.

Il rispetto delle norme in materia di riassorbimento del personale in caso di cambio di gestione riguarda esclusivamente i rapporti tra la Ditta uscente e la Ditta subentrante Le informazioni riguardanti i dipendenti dell'attuale gestore del servizio, in conseguenza di un eventuale, loro futuro passaggio alle dipendenze del nuovo gestore, attengono all'ambito dei rapporti di lavoro e dei contratti tra imprenditori e organizzazioni sindacali e, in tale ambito, deve essere trovata. Infatti, la disciplina riguardante gli obblighi imposti alle imprese riguardo al c.d. "cambio di gestione", è contenuta in contratti collettivi che, poiché tali, vincolano solo le parti in causa. Le disposizioni in essi contenute, del resto, non hanno valore normativo se non per i soggetti che a tali accordi aderiscono.

Inoltre la procedura prevista da quei CCNL che prevedono obblighi di assunzione da parte dell'impresa subentrante sancisce anche che detti obblighi siano preceduti da oneri di comunicazione da parte di entrambe le imprese. In particolare l'impresa cessante è tenuta a comunicare alle OO.SS aziendali e territoriali, tra l'altro, la consistenza numerica degli addetti interessati e il relativo orario settimanale. Tutti questi oneri e obblighi presuppongono che l'individuazione dell'impresa subentrante sia già avvenuta e, quindi, che l'appalto sia stato portato a termine. Nella logica di queste clausole, solo ad aggiudicazione avvenuta sorge l'obbligo per l'impresa cessante di comunicare i dati riguardanti il personale impiegato nel servizio in precedenza espletato, per cui, l'impresa subentrante, solo da questo momento acquista il diritto di essere posta a conoscenza di questi dati. Diritto, si pone l'accento, che nasce nei confronti dell'impresa cessante, per il tramite delle organizzazioni sindacali, e non della stazione appaltante.

Per tale ragione quest'Azienda non comunicherà dati di cui non è titolare, perché la titolarità è dell'impresa che adesso gestisce il servizio. Anche in base alle nuove norme che tutelano la riservatezza, è da ritenere che soltanto l'impresa possa conferire questi dati ad altro soggetto e la disciplina dei CCNL sembra ispirata a questo presupposto.

L'Impresa aggiudicataria è tenuta ad assicurare l'assoluta continuità nello svolgimento del servizio. Qualora l'Impresa aggiudicataria sospendesse il servizio, ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. potrà procedere alla risoluzione del contratto.

ART. 9 – NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO

L'Appaltatore è responsabile della sicurezza e salute dei propri lavoratori conformemente ai documenti di valutazione del rischio connessi all'attività ed alle altre prescrizioni disposte dalla **D.Lgs 81/2008**.

L'Appaltatore è tenuto a predisporre tutti gli accorgimenti e le indicazioni inerenti l'igiene e la sicurezza del lavoro attenendosi a tutte le disposizioni dettate dalla vigente normativa ed a segnalare tempestivamente ad ACEA gli interventi strutturali che si rendessero necessari.

ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. fornisce all'Impresa appaltatrice dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui il personale dovrà operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottare riguardo all'attività normalmente esercitata nell'ambiente di lavoro.

L'Azienda e l'Impresa appaltatrice s'impegnano a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro che possano incidere sulle attività lavorative oggetto dell'appalto.

L'Azienda e l'Impresa appaltatrice s'impegnano a coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, cooperando e informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori coinvolti nell'esecuzione delle attività lavorative oggetto dell'appalto.

Lo sviluppo di tale cooperazione e coordinamento spetta all'Azienda. L'Impresa appaltatrice dà atto di essere responsabile dei rischi specifici propri delle attività lavorative oggetto dell'appalto.

ART. 10 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte del prestatore di servizio equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di servizi e/o forniture.

Il prestatore di servizio con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2, e 1342 c.c., tutte le clausole previste nel presente Capitolato, e le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate.

In particolare, il prestatore di servizio accetta espressamente e per iscritto, a norma dell'art. 1341, 2° comma, le clausole del capitolato speciale contenute nei seguenti articoli: 20 "Fatturazione e pagamenti", 21 "Subappalto e divieto di cessione del contratto" e 26 "Recesso".

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Capitolato deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c.

ART. 11 – VARIAZIONE DELL'ENTITA' DEL SERVIZIO

Le prestazioni da fornire potranno essere aumentate o ridotte da parte di ACEA Pinerolese Industriale S.p.A, per eventuali successive esigenze, fino alla concorrenza di un quinto dell'importo complessivo netto contrattuale, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che l'aggiudicataria possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.

Riduzioni dell'entità del servizio potranno aver luogo nel caso di riqualificazione interna di personale aziendale ovvero per sopravvenute e imprevedute esigenze istituzionali incompatibili con la continuazione, anche di uno solo dei servizi oggetto del presente appalto.

L'ammontare degli importi riguardanti gli aumenti e/o alle riduzioni sarà determinato sulla base del costo orario del servizio risultante dall'offerta prodotta dall'impresa in sede di gara moltiplicato per le ore di servizio effettivamente rese.

ART. 12 – ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALL'ATTIVAZIONE DELL'APPALTO

Prima dell'inizio dell'esecuzione dell'appalto, si dovrà provvedere ai seguenti adempimenti preliminari:

- L'Impresa aggiudicataria dovrà identificare e comunicare ad ACEA un proprio **Responsabile dell'appalto per l'organizzazione e gestione del servizio**, e del suo sostituto in caso di impedimento di quest'ultimo, che governi l'organizzazione e la gestione complessiva del servizio e che abbia la capacità giuridica di predisporre tutti gli adempimenti contrattualmente previsti. Oltre al recapito telefonico, fax e e-mail, per ogni comunicazione urgente che dovesse rendersi necessaria, il suddetto responsabile e il suo eventuale sostituto devono essere dotati di telefonia mobile e dovranno essere reperibili, tutti i giorni, negli orari di svolgimento dei servizi.
- Verrà redatto, a cura dell'Azienda, un "verbale di consegna del servizio", sottoscritto dal Responsabile ACEA dell'esecuzione del contratto e dal Responsabile dell'appalto dell'Impresa aggiudicataria. In tale verbale saranno indicate le prestazioni che l'Impresa aggiudicataria deve iniziare a eseguire immediatamente.
- L'Impresa aggiudicataria dovrà comunicare al Responsabile ACEA dell'esecuzione del contratto, l'elenco dei nominativi del personale dipendente dell'Impresa aggiudicataria che verrà impiegato per l'espletamento del servizio in oggetto, compreso quello addetto alle sostituzioni, con l'indicazione della qualifica;
- L'Impresa aggiudicataria dovrà trasmettere copia delle polizze assicurative contro i danni e di responsabilità civile verso terzi. La mancata presentazione della polizza assicurativa farà decadere l'Impresa aggiudicataria dall'aggiudicazione.

ART. 13 – COMPETENZE DEL RESPONSABILE DELL'APPALTO DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

Il Responsabile dell'appalto, così come il suo eventuale sostituto, individuati dal legale rappresentante dell'Impresa aggiudicataria, dovranno possedere la capacità giuridica di predisporre tutti gli adempimenti previsti per la corretta esecuzione del contratto e dovranno essere in grado di supervisionare il personale impiegato nell'espletamento del servizio al fine di far osservare i compiti, le funzioni e quanto contrattualmente stabilito per il puntuale funzionamento del servizio; inoltre dovranno badare a predisporre interventi operativi tali da consentire la tempestiva

risoluzione di eventuali e imprevedibili problematiche connesse alla regolare esecuzione del servizio.

Tutte le comunicazioni e le eventuali contestazioni d'inadempienze, rilevate in contraddittorio, fatte al Responsabile dell'Appalto dell'Impresa aggiudicataria o al suo sostituto, dovranno intendersi fatte direttamente all'Impresa aggiudicataria.

ART. 14 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

L'Impresa aggiudicataria s'impegna a eseguire con capacità, proprietà e correttezza, attenendosi al presente capitolato e alle particolari indicazioni eventualmente impartite dall'Azienda, tutte le operazioni descritte nel presente capitolato.

L'Impresa aggiudicataria è sempre direttamente responsabile di tutti i danni, di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati alle persone e/o alle cose nello svolgimento dei servizi oggetto del presente capitolato sollevando ACEA da ogni qualsiasi responsabilità.

Resta, infatti, a carico dell'Impresa aggiudicataria:

- a) L'adozione, nell'esecuzione del servizio, di tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, ricadendo, pertanto, ogni più ampia responsabilità sulla stessa Impresa aggiudicataria e restando del tutto esonerata l'Azienda;
- b) Ogni responsabilità civile e penale per l'espletamento dell'attività richiesta dal presente capitolato in caso d'infortuni e in caso di eventuali danni ai dipendenti o terzi. L'impresa dovrà in ogni caso provvedere tempestivamente a spese proprie alla sostituzione e/o riparazione delle parti e/o delle cose danneggiate. L'accertamento dei danni di cui sopra è fatto da ACEA per il tramite del Responsabile dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con il Responsabile dell'appalto dell'impresa nei modi e con le procedure previste dal successivo art. 19.

L'Azienda trasmetterà all'Impresa aggiudicataria le richieste di risarcimento danni eventualmente subito e/o pervenute da terzi, connesse e comunque derivanti dalle prestazioni oggetto dell'appalto. L'Impresa aggiudicataria provvederà, non appena ricevuta la comunicazione, con corretta dichiarazione, a sollevare l'Azienda da ogni responsabilità in caso di danni a terzi.

Le eventuali spese anche giudiziali, che l'Azienda dovesse sostenere per i danni provocati dall'Impresa aggiudicataria, sono integralmente a carico di quest'ultima, che sarà tenuta prontamente a rimborsarle su semplice richiesta da parte di ACEA.

Qualora l'Impresa aggiudicataria non dovesse provvedere al risarcimento e alla riparazione del danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l'Azienda resta autorizzata a provvedere direttamente alla riparazione o al risarcimento del danno subito, rivalendosi sui crediti dell'Impresa aggiudicataria dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono. Mancando i crediti o essendo questi insufficienti, l'ammontare della penalità è addebitato sulla cauzione definitiva. Nel caso d'incameramento parziale o totale della cauzione, l'Impresa aggiudicataria dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta da parte di ACEA.

ART. 15 – DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO E DEFINITIVO

A garanzia della stipula del contratto i soggetti partecipanti alla gara dovranno costituire una garanzia provvisoria secondo le modalità e l'importo di cui all'art. 93 del D.lgs. 50/2016.

A garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi contrattuali, prima della stipula del contratto il soggetto aggiudicatario dovrà costituire una garanzia definitiva secondo le modalità e gli importi di cui all'art. 103 del D.lgs. 50/2016. Resta salvo per ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. l'espletamento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

Detto deposito potrà essere costituito in una delle forme previste dalle leggi in materia.

Tale garanzia definitiva dovrà restare vincolata per tutta la durata del contratto e sarà svincolata e restituita all'impresa soltanto dopo la conclusione del rapporto contrattuale, dopo che sarà stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali da parte del Servizio che ha usufruito dell'appalto.

ART. 16 - RESPONSABILITÀ E COPERTURE ASSICURATIVE RCT E RCO

L'Appaltatore ha l'obbligo di stipulare (oppure di essere titolare di eventuale polizza già stipulata a scadenza indeterminata producendo documentazione attestante il pagamento dei premi per il rinnovo della copertura assicurativa in coincidenza di ogni rinnovo) con una società di primaria e riconosciuta importanza, un'idonea polizza assicurativa, che preveda la copertura di tutti i rischi da responsabilità civile – RCT - nei confronti dell'Azienda e di terzi, derivanti dall'attività svolta dall'impresa, dal suo personale dipendente, dai suoi consulenti e collaboratori, dai sub affidatari e dal relativo personale, con un massimale unico di almeno Euro 500.000,00 per la durata dell'affidamento, oltre che di una polizza assicurativa per i dipendenti dell'Appaltatore, ovvero dei sub affidatari, soggetti ad Inail – garanzia RCO – con un massimale unico di almeno Euro 500.000,00 per l'intera durata dell'appalto.

Sarà espressamente prevista da parte della Compagnia di assicurazione la rinuncia al diritto di rivalsa, a qualsiasi modo, verso l'Azienda e/o suoi dipendenti, collaboratori e incaricati. La polizza dovrà altresì contenere specifiche estensioni quali:

- Indicazione che tra gli assicurati s'intendono compresi tutti i soggetti che a qualsiasi titolo e/o veste partecipino, presenzino o siano interessati all'esecuzione dei servizi, indipendentemente dall'esistenza o meno di rapporto con l'Appaltatore;
- Prevedere la copertura per colpa grave degli assicurati;
- Reintegro automatico dell'intera copertura a seguito di sinistro, da qualsiasi causa determinata;
- Rinuncia della Compagnia assicurativa, al diritto di recesso per sinistro.

In ogni caso si conviene e si precisa che l'Appaltatore, sarà responsabile e rimarranno a suo esclusivo carico eventuali rischi/scoperti/franchigie che dovessero esistere e non coperte dalla polizza. La stipulazione di questa polizza non esonera in alcun modo l'Appaltatore dalla sua piena e diretta responsabilità per il corretto adempimento di tutte le obbligazioni dallo stesso assunto con il contratto, come specificate nella documentazione di gara. La polizza dovrà essere rinnovata sino al termine del rapporto contrattuale e prevedrà l'obbligo per la compagnia assicuratrice, di informare l'Azienda in caso di mancato pagamento dei premi di rinnovo annuali, entro il termine del 16° giorno successivo alla scadenza del premio di rinnovo. **Nel caso avvenisse tal eventualità, l'Azienda fermo restando la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, potrà farsi carico del pagamento dei premi di rinnovo salvo il rivalersi sui crediti dell'Impresa o sulla cauzione definitiva.**

In ogni caso l'omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'Appaltatore, non comporta l'inefficacia delle garanzie.

ART. 17 – SISTEMA ORGANIZZATIVO DI FORNITURA DEL SERVIZIO – DIFFORMITÀ QUALITATIVE

E' facoltà dell'Azienda procedere a verifiche periodiche circa la corrispondenza tra quanto offerto dall'appaltatore in sede di gara e quanto prestato in fase di esecuzione del contratto con particolare riferimento a:

- idoneità ed adeguatezza dei programmi di formazione del personale;
- regole organizzative di fornitura del servizio.

A tale scopo il Direttore dell'esecuzione del contratto eseguirà **controlli a vista** sui modi di espletamento del servizio. A titolo esemplificativo:

- 1) verifica del corretto uso dell'impianto di centralino e telecontrollo;
- 2) cortesia e professionalità degli addetti verso dipendenti e pubblico.

ART. 18 – INADEMPIENZE E PENALITÀ

È previsto un sistema sanzionatorio ispirato a canoni di contraddittorio con l'interpello dell'appaltatore sulla natura e l'origine dell'inadempimento e la preventiva ponderazione delle eventuali giustificazioni da questi addotte.

In caso di rilevamento di inadempienze, viene attivata la seguente procedura:

1. il Responsabile dell'esecuzione del contratto per ACEA comunica al Responsabile dell'appalto della ditta aggiudicataria, a mezzo fax o e-mail, quanto riscontrato;
2. entro due ore dalla comunicazione, il Responsabile della Ditta si deve presentare sul luogo indicato;
3. il Responsabile dell'esecuzione del contratto, alla presenza del Responsabile dell'appalto, redige apposito verbale di contestazione, sottoscritto da entrambi;
4. il Responsabile dell'appalto della ditta aggiudicataria, entro la successiva ora, a fare eseguire gli interventi contestati. Se ciò non è possibile, per la natura dell'inadempimento contestato, gli interventi devono essere iniziati entro l'ora e terminati correttamente nel tempo stabilito dal Responsabile dell'esecuzione del contratto.

Nei casi in cui:

- a) il Responsabile dell'appalto non si presenti entro il termine stabilito;
- b) gli interventi contestati non siano eseguiti correttamente nel termine stabilito;
- c) non sia possibile, per la natura dell'inadempienza o per il momento in cui è stata rilevata, applicare la procedura di cui sopra:

il Responsabile dell'esecuzione del contratto redige un verbale nel quale vengono indicati l'inadempienza e il momento del rilevamento e lo trasmette all'Impresa la quale può presentare entro 48 ore dal ricevimento, le proprie osservazioni.

Nel caso in cui l'Azienda, a suo insindacabile giudizio, non ritenga di accogliere le osservazioni dell'Appaltatore, potrà applicare le seguenti penali:

- a) in caso di **ritardo nell'avvio dell'appalto** rispetto ai termini indicati nel contratto: € 300,00 per ogni giorno naturale, consecutivo e continuo di ritardo;
- b) qualora l'aggiudicatario si renda colpevole di **manchevolezze e deficienze nella qualità del servizio fornito**: una penale da € 200,00 a € 500,00 commisurata alla gravità e frequenza dei disservizi;

c) in tutti gli altri casi di **disservizi/inadempienze documentati**, una penale da € 200,00 a € 500,00 a discrezione dell'Azienda, commisurata alla gravità, entità e frequenza dei disservizi / inadempienze.

ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. si riserva comunque, in caso di applicazione di n. 3 penali applicate in un anno, di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C. con semplice provvedimento amministrativo, con conseguente esecuzione del servizio in danno dell'impresa inadempiente e incameramento della cauzione a titolo di penalità e indennizzo, salvo il risarcimento del maggior danno.

L'ammontare delle penalità sarà addebitato sui crediti dell'Impresa aggiudicataria dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono. Mancando i crediti o essendo questi insufficienti, l'ammontare della penalità è addebitato sulla cauzione definitiva. Nel caso d'incameramento parziale o totale della cauzione, l'Impresa aggiudicataria dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta da parte di ACEA.

In tutte le ipotesi di cui sopra ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. si riserva altresì la facoltà di affidare ad altra Impresa l'esecuzione del servizio, restando a carico dell'Impresa aggiudicataria il costo sostenuto.

L'Impresa aggiudicataria inadempiente non può sollevare contestazioni in merito alla qualità e al prezzo dei servizi così acquistati.

L'importo delle penali non può superare il 10% dell'importo contrattuale, pena la risoluzione contrattuale.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o altri oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dell'inadempienza.

ART. 19 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

I pagamenti delle fatture da intestare ad ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE SPA saranno 60 gg f.m.d.f., previa verifica positiva del controllo di conformità del servizio ai sensi dell'art. 111 comma 2 del D.lgs 50/2016.

Il pagamento delle singole fatture sarà subordinato all'accertamento della regolare e perfetta esecuzione del servizio e alla presentazione del DURC.

L'importo della fattura sarà contabilizzato moltiplicando l'importo orario risultante dall'offerta economica per le ore effettivamente effettuate.

ART. 20. – SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' ammesso il subappalto nei modi e nei termini di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

E' fatto espresso divieto di cessione totale o parziale del contratto.

La ditta dovrà indicare in sede d'offerta le parti del servizio che intende subappaltare: la mancata indicazione comporterà il diniego dell'autorizzazione al subappalto.

Il subappalto deve, senza alcuna eccezione, essere preventivamente autorizzato dalla stazione appaltante.

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione della parte di servizio oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi.

ART. 21 - SEDE OPERATIVA DELL'APPALTATORE

A tutti gli effetti del Contratto di Appalto, l'Appaltatore eleggerà il domicilio/la sede operativa a Pinerolo o comune limitrofo entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione dell'aggiudicazione. Le persone operanti nel servizio devono garantire l'intervento entro l'ora dalla chiamata.

ART. 22 – RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016, la Società committente può risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia nei casi di cui all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

La Società committente si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. In tal caso la Società committente ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso si conviene che la Società committente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore nei seguenti casi:

- a) mancata nomina e/o sostituzione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nonché del Medico competente, durante l'intero corso di esecuzione del contratto;
- b) impiego di personale non regolarmente assunto (nelle forme previste dalla vigente normativa in materia) o nel caso di gravi violazioni degli obblighi assicurativi e previdenziali, nonché relativi al pagamento delle retribuzioni al personale impegnato nell'esecuzione dell'appalto;
- c) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul servizio e le assicurazioni obbligatorie del personale.
- d) impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l'Appaltatore non provveda all'immediata regolarizzazione;
- e) qualora anche una sola delle dichiarazioni rilasciate dall'Appaltatore in sede di gara risultasse non veritiera in fase di verifica durante l'esecuzione del contratto;
- f) arbitrario abbandono o sospensione di tutto o parte del servizio oggetto del contratto da parte dell'Appaltatore, per motivi non dovuti a cause di forza maggiore; rallentamento del servizio, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare l'espletamento del servizio nei termini previsti dal Contratto applicativo;
- g) associazione in partecipazione, cessione (anche parziale) a terzi del presente contratto; cessione del credito non autorizzato;
- h) avvio a carico dell'Appaltatore delle procedure di fallimento o di concordato preventivo di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento dei beni;
- i) subappalto dei servizi non espressamente e preventivamente autorizzato dalla Società committente;
- j) mancato reintegro della cauzione definitiva entro il termine di 10 giorni nel caso in cui la Società committente provveda all'escussione anche parziale della stessa;

- k) quando non vengano rispettati gli obblighi di riservatezza e al venir meno degli obblighi assicurativi;
- l) revoca delle autorizzazioni necessarie per l'espletamento del servizio;
- m) malafede, frode o negligenza nell'esecuzione del servizio, che determinano il venir meno del rapporto fiduciario con la Società committente;
- n) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di Contratto e allo scopo del servizio;
- o) in caso di azione giudiziaria esercitata da terzi contro la Società committente, per cause determinate da responsabilità dell'Appaltatore;
- p) qualora, a fronte di specifica richiesta, l'Appaltatore non esibisca il "Libro Unico del Lavoro" di cui al D.L. n. 112/2008 come convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133 e/o l' "Elenco Riepilogativo Mensile del Personale Occupato";
- q) ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della Legge 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento;
- r) nei casi di cui all'art. 108, comma 1 del Codice;
- s) ogni altra causa definita nel Capitolato tecnico e nel presente Contratto.

Resta inoltre inteso che nel caso di inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto e definite dal contratto stesso ed in ogni documento di riferimento, salve diverse previsioni contenute nel presente Contratto, la Società committente provvederà a diffidare l'Appaltatore ad adempiere nel termine di quindici giorni ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 del cod. civ., scaduto il quale il contratto si intende risolto.

In caso di gravi o reiterati episodi di inadempimento troveranno applicazione le disposizioni degli articoli 1453 e seguenti del cod. civ.

La risoluzione del contratto viene dichiarata con provvedimento del Direttore Generale di ACEA. L'emissione del provvedimento di risoluzione verrà notificato all'Appaltatore mediante apposita comunicazione a mezzo PEC, entro 30 (trenta) giorni solari a decorrere dalla data della risoluzione stessa.

L'esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui la Società committente possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno determinato la risoluzione.

La risoluzione dà diritto alla Società committente di rivalersi su eventuali crediti dell'Appaltatore e, ove questi non siano sufficienti, sul deposito cauzionale definitivo, senza pregiudizio dei diritti della Società committente sui beni dell'Appaltatore.

Qualora si verificasse quanto previsto al precedente sub b) la Società committente potrà destinare gli importi, non liquidati all'Appaltatore, al soddisfacimento dei crediti vantati - a norma di legge, di contratto ed accordi collettivi - dal personale e dagli Istituti previdenziali e assicurativi.

In caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore si impegnerà a fornire alla Società committente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 la Società committente interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione del contratto.

L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario affidatario.

L'Appaltatore ha diritto alla risoluzione del contratto:

- a) in caso di impossibilità ad eseguirlo, in conseguenza di causa non imputabile al medesimo Appaltatore, secondo il disposto dell'art. 1672 del cod. civ.;
- b) nel caso in cui la Società committente richieda aumenti o diminuzioni dell'oggetto del contratto oltre i limiti di legge (limiti previsti nel c.d. "quinto d'obbligo"), fatta comunque salva la ricorrenza delle condizioni espressamente stabilite nel successivo art. 21 "Modifica del contratto durante il periodo di efficacia".

Nel caso di risoluzione del contratto da parte dell'Appaltatore in relazione alle sopra riportate ipotesi, viene riconosciuto all'Appaltatore stesso esclusivamente il compenso maturato fino alla data della risoluzione, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

ART. 23 - RECESSO

La Società committente, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con PEC.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Società committente.

In tale ipotesi l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi/forniture eseguiti.

Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica Autorità, l'ordine pubblico, o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, la Società committente ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.

In ogni caso, la Società committente potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

In caso di sopravvenienze normative interessanti la Società committente che abbiano incidenza sull'esecuzione della prestazione del servizio, la Società committente potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con PEC.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 del codice civile.

ART. 24 – FORO COMPETENTE

Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs. 50/2016, qualora non risolte, saranno deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del foro di Torino, con esclusione della giurisdizione arbitrale. I dati saranno trattati nell'ambito della procedura di affidamento ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003.

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. per la Regione Piemonte, C.so Stati Uniti 45, 10129 Torino. Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Responsabile amministrativo del procedimento. L'accesso agli atti è disciplinato dall'art. 53 del D.Lgs. 50/2016. Per quanto non espressamente disciplinato nel bando, nel disciplinare e nel capitolato speciale e ad integrazione delle disposizioni in essi contenute, si fa espresso rinvio alla normativa vigente.

ART. 25 – INCEDIBILITÀ DEI CREDITI

L'Impresa aggiudicataria con la presentazione dell'offerta si obbliga a non cedere a terzi i crediti ad essa derivanti dal presente appalto, pena la risoluzione del contratto.

ART. 26 – SPESE

Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata a cura dell'ufficio appalti dell'Azienda.

Il contratto è immediatamente efficace, fatte salve eventuali clausole risolutive espresse, ivi comprese.

Sono a carico dell'appaltatore le sole spese di bollo applicate sul contratto d'appalto e relativo Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 27 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8 della Legge 136/2010 e s.m.i., l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore, si obbliga, ai sensi dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 136/2010 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

L'Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Società committente e alla Prefettura.

La Società committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.

Con riferimento ai contratti di subfornitura, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere alla Società committente, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2 ultimo periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che la Società committente si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e di adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni più opportuna determinazione ai sensi di legge e di contratto.

In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'Appaltatore non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della Determinazione A.N.A.C. in data 7 luglio 2011, n. 4.

ART. 28 – DISPOSIZIONI FINALI

Qualsiasi controversia dovesse insorgere con ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. non esime l'Impresa aggiudicataria dall'esecuzione del servizio fino alla scadenza contrattuale.

Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e l'Impresa aggiudicataria sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all'Azienda, dipendenti da tale interruzione.

ART. 29 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Appaltatore si obbliga a trattare i dati personali, dei quali venga in qualsiasi modo a conoscenza in relazione al servizio oggetto del contratto, nel rispetto di quanto previsto dal D.L.gs. n. 196/2003 e s.m.i.

L'Appaltatore si obbliga inoltre ad utilizzare i dati oggetto del trattamento esclusivamente per la prestazione dei servizi oggetto del contratto.

ART. 30 CODICE ETICO

ACEA informa di aver adottato un proprio Codice Etico di Comportamento che, nel definire i principi di comportamento negli affari dell'Azienda, individua gli impegni e le responsabilità dei propri dipendenti.

Il rispetto di tale documento è condizione imprescindibile per la prosecuzione dei rapporti tra le ns. Società e pertanto anche i contratti intercorrenti tra la Vostra società ed Acea dovranno essere conformi ai principi contenuti nel nostro Codice Etico di Comportamento.